

# COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

## Provincia di L'AQUILA

### T. A .S. I. – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

#### VERSAMENTO PRIMA RATA 2016

**SI INFORMA** che entro il 16 GIUGNO 2016 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO della TASI dovuta per l'anno d'imposta 2016.

Sono **sogetti passivi TASI** i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9:

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).**

Il calcolo dell'imposta TASI per l'anno 2016 dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote **approvate dal C.C. con delibera n. 11 del 29/04/2016:**

aliquote per mille	Tipologia dell'immobile
<b>1,00</b>	per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
<b>0,50</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale
<b>0,80</b>	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D1
<b>0,00</b>	Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 a condizione che vi si svolga un'attività
<b>0,50</b>	Fabbricati classificati nel gruppo catastale C3 e D, escluso i D1, a condizione che vi si svolga un'attività
<b>1,00</b>	Per tutti gli altri immobili

La **legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)** ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che:

- 1) comodatario e comodante risiedano entrambi nello stesso Comune;
- 2) il comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 3) il contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU 2016 (scadenza 30 giugno 2017) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra (art. 1, comma 10).

**DETRAZIONE:** dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 40,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. **Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.**

Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, **l'occupante versa la TASI nella misura del 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate.** La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**I TERRENI AGRICOLI SONO ESCLUSI DALLA TASI**

<b>CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE</b>	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = <b>IMPONIBILE</b>	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

#### MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. - L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE H772**

Codici TASI per il versamento del tributo con F24	Codici Tributo
TASI su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI per le aree fabbricabili	3960
TASI per altri fabbricati	3961

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il:

**II e IV GIOVEDI' del mese ore 09:00-13:00**

**tel. 0863-86336- fax 0863-867955.**